



Direzione Centrale Amministrazione,
Pianificazione e Controllo

Settore Logistica e fornitori
Ufficio Gare e Contenzioso

**RDO PER LA FORNITURA DELLE SMART CARD NECESSARIE PER
L'ATTIVAZIONE DEI SISTEMI DI EMISSIONE DEI TITOLI DI ACCESSO AGLI
SPETTACOLI PUBBLICI**

§§§§§§

CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO – CIG 7333203E8A

INDICE

- Art. 1 – Oggetto dell'affidamento
- Art. 2 – Caratteristiche del servizio
- Art. 3 – Importo dell'affidamento
- Art. 4 – Durata del contratto
- Art. 5 – Responsabilità civile e garanzia definitiva
- Art. 6 – Modalità di esecuzione del servizio
- Art. 7 – Responsabilità dell'aggiudicatario
- Art. 8 – Diritti d'autore
- Art. 9 – Segreto d'ufficio
- Art. 10 – Obblighi nei confronti del personale dipendente
- Art. 11 – Fatturazione e pagamento
- Art. 12 – Tracciabilità dei flussi finanziari
- Art. 13 – Penali, recesso e risoluzione
- Art. 14 – Divieto di cessione del contratto
- Art. 15 – Cessione del credito
- Art. 16 – Cessione d'azienda e/o mutamento della specie giuridica della Società
- Art. 17 – Disposizioni antimafia e di prevenzione della corruzione
- Art. 18 – Foro competente
- Art. 19 – Oneri fiscali e spese contrattuali
- Art. 20 – Trattamento dei dati personali e riservatezza

Art. 1 - Oggetto dell'affidamento

Il presente affidamento ha ad oggetto l'acquisizione:

- di un quantitativo di n. 24.000 SMART CARD comprensiva della relativa attività di personalizzazione elettrica (firmware) e grafica (offset a colori solo fronte) dei supporti;
- di software a corredo per lo sviluppo di applicazioni correlate all'utilizzo delle carte e per le operazioni di collaudo della fornitura;
- delle attività di supporto ed aggiornamento del software di cui al punto precedente.

Il presente documento contiene le condizioni particolari di contratto della RDO per l'affidamento sopra menzionato, descritto nel dettaglio nel Capitolato descrittivo e prestazionale da intendersi integralmente recepito nel presente atto.

L'aggiudicataria si impegna ad eseguire le prestazioni contrattuali alla quotazione offerta e alle condizioni indicate nella propria dichiarazione di offerta tecnica (laddove migliorative rispetto a quelle del Capitolato descrittivo e prestazionale), nel Capitolato, nel presente documento e negli altri documenti della RDO.

Il presente documento e tutti gli altri documenti di RDO, formano parte integrante del contratto che sarà stipulato in modalità telematica con l'aggiudicataria. Per quanto non previsto nel presente documento si fa espresso riferimento alla ulteriore documentazione allegata alla RDO, alla documentazione del bando di abilitazione Consip, alle regole del sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione e alla normativa vigente.

Art. 2 – Caratteristiche dell'affidamento

Le carte a microcircuito richieste saranno utilizzate per l'attivazione dei sistemi di biglietteria automatizzata conformi alle disposizioni normative del settore.

I sistemi sopra citati che fanno uso delle carte, attivi alla data, sono circa 6.000; sono prodotti da diverse società e classificabili in circa 127 distinti modelli.

La carta, consentirà al titolare, a seguito della digitazione del relativo PIN fornito a parte, di attivare il sistema di biglietteria automatizzata, consentendo in particolare:

- la lettura del contenuto del file di configurazione a bordo della carta;
- l'attivazione del sistema mediante;
- in caso di nuova attivazione, l'assegnazione alla macchina del titolare del Numero Sistema presente sulla smart card nel file di configurazione di cui al punto precedente;
- in caso di sistema già attivo, la verifica del Numero Sistema presente sulla carta con il Numero Sistema già attribuito alla macchina del titolare per la quale questa è unicamente abilitata a funzionare;
- l'emissione dei titoli di accesso per gli intrattenimenti e le attività spettacolistiche.

Per ciascuno dei titoli emessi il sistema dovrà rilasciare, utilizzando le funzioni della Smart Card, un apposito Sigillo Fiscale, da stampare insieme ai dati noti (data, ora, importo, progressivo titolo) al fine di consentire le successive operazioni di verifica sulla correttezza dell'emissione.

La carta sarà necessaria per "firmare" quotidianamente i file di LOG delle transazioni e la Lista unica dei Titoli di Accesso, che dovranno essere registrati su supporto non modificabile (CD-R/DVD+/-R ecc.) ai fini della conservazione.

Inoltre sarà necessaria anche per firmare periodicamente i file che il titolare dovrà inviare ai server SIAE (Riepiloghi Giornalieri, Riepiloghi Mensili, e Riepilogo Controllo Accessi).

Allo scadere del certificato a bordo della carta ovvero alla comparsa di problemi funzionali (es: uno dei due contatori non più in grado di auto-incrementarsi a seguito di emissione

titoli) la carta viene restituita al CMS della SIAE che la conserverà per il tempo necessario per le eventuali verifiche o controlli ad opera del personale preposto.

Art. 3 - Importo dell'affidamento

L'importo complessivo massimale triennale a base d'asta della RDO è pari ad € 208.000,00 (euro duecentottomila/00) IVA esclusa.

All'aggiudicataria saranno corrisposti conformemente all'offerta economica presentata i prezzi per le singole carte richieste e consegnate e il corrispettivo per la fornitura del software.

Il corrispettivo deve intendersi comprensivo di qualsivoglia onere necessario per l'esecuzione della prestazione a regola d'arte secondo quanto indicato nel capitolato.

Il quantitativo di carte indicato nel capitolato è puramente estimativo, l'Agenzia non si impegna a raggiungere il numero indicato durante il periodo contrattuale, pertanto saranno corrisposti i prezzi relativi alle sole carte richieste e consegnate.

L'aggiudicataria non potrà pretendere alcunché nel caso in cui alla scadenza dei termini contrattuali l'affidamento non dovesse raggiungere l'importo massimale sopra indicato.

Art. 4 - Durata del contratto

Il presente contratto ha durata triennale a decorrere dalla data di stipula.

E' facoltà dell'Agenzia esercitare l'opzione di proroga ai sensi dell'art. 106, co. 11 del D.lgs. n. 50/2016.

Art. 5 - Responsabilità civile e garanzia definitiva

L'aggiudicataria assume in proprio ogni rischio e responsabilità connessi all'esecuzione contrattuale e si impegna a tenere indenne l'Agenzia, anche in sede giudiziale, per infortuni o danni subiti da persone o cose, di proprietà dell'Agenzia ovvero di terzi.

A garanzia dell'esatto e corretto adempimento degli obblighi contrattuali, la società aggiudicataria dovrà costituire e presentare all'Agenzia, prima della stipula del contratto, una garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 103 del d.lgs. n.50/2016.

Ai fini del calcolo della garanzia definitiva, il valore del contratto è rappresentato dal massimale contrattuale.

Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del D.Lgs n. 50 /2016 per la garanzia provvisoria.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3.

La garanzia deve prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile;
- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Art. 6 - Modalità di esecuzione della fornitura

L'esecuzione della fornitura dovrà essere pienamente conforme alle prescrizioni contenute nel presente documento, nel Capitolato descrittivo e prestazionale e negli altri documenti

allegati alla RDO. L'aggiudicataria, ove se ne ravvisi la necessità, riceverà eventuali indicazioni di dettaglio in fase di esecuzione da parte dell'organo competente.

Il software dovrà essere consegnato entro 60 (sessanta) giorni dalla sottoscrizione del contratto, insieme al primo ordinativo di smart-card.

Nell'ambito del quantitativo complessivo oggetto dell'affidamento, le carte dovranno essere fornite, a seguito di appositi ordini dell'amministrazione e nei quantitativi ivi richiesti, entro 20 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta da parte dell'Agenzia delle Entrate.

I supporti saranno oggetto di un doppio "step" di personalizzazione a cura rispettivamente del Fornitore e di SIAE.

Il Fornitore dovrà effettuare:

- la configurazione in fabbrica delle Smart Card con il File System che sarà fornito dalla SIAE;
- la serigrafia dei supporti secondo il logo fornito tra gli allegati tecnici; le carte dovranno inoltre recare un seriale alfanumerico composto di un carattere alfabetico (al momento è una "A") seguito da numero progressivo composto da sette cifre decimali il cui valore iniziale verrà indicato in fase di richiesta di prima fornitura. Tutte le forniture successive dovranno seguire la numerazione senza salti;
- la pre-impostazione di PIN e PUK uguali per tutte le carte secondo modalità fornite all'atto della richiesta.

Le carte di attivazione (Smart Card) dovranno essere inviate direttamente al CMS (Card Management System) della SIAE mediante corriere in contenitori da 100 pezzi chiusi con sigilli di sicurezza e con evidenziati i numeri seriali iniziale e finale contenuti all'interno.

Presso la SIAE avverrà la successiva fase di personalizzazione elettrica e grafica (mediante tecnologia termica o laser) a carico dell'Amministrazione.

In particolare saranno effettuate le seguenti operazioni:

- a) Attribuzione (modifica) di un numero pseudocasuale al PIN ed al PUK;
- b) Inserimento della chiave segreta per il calcolo del sigillo in zona di memoria protetta;
- c) Creazione del file di "configurazione" a bordo della carta riepilogativo dei dati del titolare, del *Numero Sistema* abilitato e degli estremi della richiesta di attivazione;
- d) Generazione a bordo della carta della coppia di chiavi, pubblica e privata;
- e) Attribuzione del certificato X509v3 da parte dell'ente certificatore incaricato;
- f) Valorizzazione finale delle condizioni di accesso del file-system e degli oggetti di sicurezza (chiave sigillo fiscale, PIN, PUK e chiave privata di firma);
- g) Stampa sul supporto plastico dei dati del titolare con inchiostro nero in termografia o mediante tecnologia laser;
- h) Verifica leggibilità elettrica della zona pubblica della carta;
- i) Spedizione della carta al titolare richiedente mediante corriere espresso.

Art. 7 - Responsabilità dell'aggiudicataria

L'aggiudicataria si impegna all'esecuzione dell'appalto nel rispetto di tutte le leggi e norme vigenti in materia. L'aggiudicataria garantisce la funzionalità del servizio e della fornitura 24 ore su 24 e per 7 giorni su 7.

L'aggiudicataria è consapevole dell'esistente divieto di fornire, tramite la rete pubblica di telecomunicazioni, informazioni e prestazioni contrarie a norme vigenti, all'ordine pubblico ed al buon costume.

L'aggiudicataria si impegna a manlevare l'Agenzia nei confronti di terzi da qualunque responsabilità e/o risarcimento conseguenti e/o connessi a quanto precede.

L'aggiudicataria si impegna, altresì, a risarcire tutti i costi, nessuno escluso, che l'Agenzia dovesse sostenere in relazione ad azioni o pretese che terzi dovessero avanzare per i motivi che precedono.

Art. 8 – Diritti d'autore

L'aggiudicataria assume ogni responsabilità conseguente alla fornitura delle opere oggetto dell'affidamento eventualmente effettuato in violazione del diritto d'autore.

L'aggiudicataria assumerà l'obbligo di tenere indenne l'Agenzia da tutte le rivendicazioni, le responsabilità, perdite e danni pretesi da chiunque, nonché da tutti i costi, le spese o responsabilità ad essi relativi a seguito di qualsiasi rivendicazione di violazione di diritti di autore, di immagine o di qualsiasi marchio italiano o straniero, derivante o che si pretendesse derivare dalla prestazione.

Qualora venga promossa nei confronti dell'Agenzia azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui i contenuti oggetto dei servizi, l'aggiudicataria assumerà a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. Nell'ipotesi di azione giudiziaria, l'Agenzia, fermo restando il diritto del risarcimento del danno nel caso che la pretesa azionata sia fondata, avrà facoltà di dichiarare la risoluzione del contratto, salvo che l'aggiudicataria ottenga il consenso alla continuazione dell'uso di quanto giudizialmente contestato.

Ciascuna parte si obbliga a dare immediato avviso all'altra, in forma scritta, di qualsiasi azione di rivendicazione o questione di terzi di cui al presente articolo, della quale sia venuta a conoscenza.

Art. 9 – Segreto d'ufficio

L'aggiudicataria si impegna a non divulgare notizie dell'Agenzia di cui sia venuta a conoscenza nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché a non eseguire e a non permettere che altri, inclusi i propri dipendenti e collaboratori, eseguano copie o elaborazioni di atti di qualsiasi genere di cui sia venuta eventualmente in possesso in ragione dell'incarico affidatole con il presente contratto.

Art. 10 - Obblighi nei confronti del personale dipendente

L'aggiudicataria si impegna ad ottemperare nei confronti del personale dipendente, ovvero nei confronti del personale legato da rapporto di collaborazione, a tutti gli obblighi ed adempimenti in materia assistenziale, previdenziale e, più in generale, giuslavoristica, derivanti da disposizioni normative e/o regolamentari, inclusi i contratti collettivi applicabili alle categorie di riferimento, le circolari e gli atti amministrativi, manlevando l'Agenzia da ogni responsabilità in merito. L'aggiudicataria si obbliga alla integrale osservanza delle disposizioni di cui alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro ed in particolare del D. Lgs. n. 81 del 2008 e s.m.i. e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di validità del presente contratto, in quanto applicabili.

Le risorse umane dedicate dipenderanno solo ed esclusivamente dall'aggiudicataria, con esclusione di qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte dell'Agenzia.

L'aggiudicataria dovrà avvalersi di personale dotato di professionalità atta a garantire il corretto svolgimento del servizio, come da indicazioni del Capitolato e dell'Offerta tecnica approvata dall'Agenzia.

In caso di inadempimento agli obblighi del presente articolo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l'Agenzia potrà dichiarare la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Art. 11 - Fatturazione e pagamento

All'aggiudicataria sarà corrisposto con fatturazione bimestrale il corrispettivo delle carte ordinate e consegnate dopo l'attestazione di regolare esecuzione. Il corrispettivo per il software sarà liquidato entro 30 giorni dal collaudo.

L'Agenzia provvederà alla liquidazione del relativo corrispettivo a mezzo bonifico bancario sull'istituto di credito e sul numero di conto corrente indicato dalla Società.

In caso di ritardo nell'effettuazione dei pagamenti contrattuali le parti stabiliscono che l'Agenzia sarà tenuta al pagamento degli interessi di mora, nella misura del saggio legale, maggiorato di due punti percentuali.

In ogni caso, non saranno dovuti interessi moratori qualora il ritardo nei pagamenti non sia imputabile all'Agenzia.

Si presume, senza possibilità di provare il contrario, la non imputabilità all'Agenzia nelle seguenti fattispecie, indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo: mancata ricezione delle fatture; inadempienza dell'istituto di credito domiciliatario della Società; sciopero del personale adibito alle mansioni contabili.

Le fatture dovranno essere intestate a:

- Agenzia delle Entrate, Via Cristoforo Colombo, 426 c/d – 00145 – Roma – CF e P. IVA 06363391001

e inviate all'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Amministrazione, Pianificazione e Controllo – Settore Logistica e fornitori - Ufficio Fornitori – Via Giorgione, 159 - 00147- Roma, attraverso il Sistema di Interscambio della fatturazione elettronica di cui al Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 7 marzo 2008, avendo cura di inserire il seguente codice destinatario **IPA: 42TVPB**

Dal 1° luglio 2017 all'Agenzia delle Entrate è applicabile lo Split Payment ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 del DL 50/2017, convertito dalla L. 21 giugno 2017, n. 96. Nelle fatture elettroniche, relative ad operazioni con addebito IVA, emesse dal 1° luglio 2017, il campo 2.2.2.7 (Esigibilità IVA) di cui al tracciato FatturaPA dovrà essere valorizzato con il carattere "S".

L'aggiudicataria prende espressamente atto che la regolarità della procedura di fatturazione elettronica costituisce requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione da parte dell'Agenzia.

L'aggiudicataria si impegna a rendere note, con apposita comunicazione scritta indirizzata all'Agenzia, eventuali variazioni del numero di conto corrente, rimanendo pertanto esclusa ogni altra comunicazione che non sarà pervenuta all'Agenzia. I pagamenti effettuati sul conto corrente, di cui al precedente comma, avranno effetto liberatorio.

Art. 12 - Tracciabilità dei flussi finanziari

L'aggiudicataria, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3, Legge 136 del 13 agosto 2010, è obbligata ad utilizzare uno o più conti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche.

I riferimenti dei predetti conti correnti, e i soggetti abilitati ad operare su di essi dovranno essere comunicati in sede di stipula. A tal fine è indispensabile, prima di inviare l'offerta, inserire i dati necessari nella sezione dedicata del sito www.acquistinretepa.it, il quale provvederà a comunicarli all'Amministrazione contestualmente alla stipula.

L'aggiudicataria dovrà, inoltre, a comunicare all'Agenzia, entro 7 giorni, ogni eventuale variazione relativa ai predetti conti correnti ed ai soggetti autorizzati ad operare su di essi.

L'aggiudicataria è obbligata ad inserire nei contratti sottoscritti con eventuali subappaltatori un'apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata legge.

L'aggiudicataria trasmetterà i predetti contratti all'Agenzia, stante l'obbligo di verifica imposto alla Stazione Appaltante dal predetto art. 3, comma 9, Legge 136/10.

L'aggiudicataria darà immediata comunicazione all'Agenzia ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Roma della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 13 - Penali, recesso e risoluzione

In caso di mancata erogazione delle prestazioni oggetto del presente contratto, ovvero di malfunzionamento degli strumenti telematici di erogazione dipendente dall'aggiudicataria, l'Agenzia, previa contestazione dell'addebito, applicherà una penale pari all'1 per mille dell'importo netto totale contrattuale per ogni giorno di mancata erogazione o malfunzionamento.

La penale dell'1 per mille sarà applicata anche per ogni altro evento di esecuzione difforme dagli obblighi previsti dal presente documento e da tutti quelli allegati alla RDO ed, in particolare, con riferimento alla fornitura ed al servizio manutenzione e supporto software, alle ipotesi di cui all'art.7 del capitolato tecnico e, per quanto riguarda la fornitura delle carte, alle evenienze di cui all'art.9 del medesimo Capitolato, ove non raggiungano 0,1%.

La mancata fornitura del software e della prima fornitura di carte entro i termini previsti nel paragrafo 6 del presente documento determinerà l'applicazione di una penale pari all'1 per mille dell'importo netto totale contrattuale per ogni giorno di ritardo.

Il mancato adempimento delle prestazioni previste nel presente documento e nel capitolato di gara nei termini ivi declinati determinerà l'applicazione di una penale pari all'1 per mille dell'importo netto totale contrattuale per ogni giorno di ritardo.

Resta ferma la risarcibilità dell'ulteriore danno ai sensi dell'art. 1382 del c.c. e la possibilità di compensarne l'importo rispetto al corrispettivo dovuto, a valere sulla prima fattura utile. Le penali saranno applicabili, e nessuna eccezione potrà essere sollevata dalla Società, anche qualora il ritardo o l'inadempimento dipendessero da fatto di terzi.

Nell'ipotesi in cui il ritardo si protragga oltre il quinto giorno naturale e consecutivo, il contratto potrà essere risolto unilateralmente dall'Agenzia, mediante comunicazione scritta con raccomandata A/R e senza intervento giudiziario, con facoltà di commissionare ad altre imprese, in danno della Società, il servizio ovvero la parte del servizio non eseguito dalla Società stessa, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

L'Agenzia potrà, inoltre, risolvere il contratto di diritto ex art. 1456 c.c. mediante semplice lettera raccomandata, nei seguenti casi:

- inadempimento per difettosità ai sensi dell'art.9 del Capitolato tecnico;

- stato di inosservanza della Società riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e per l'esecuzione del contratto;
- frode o grave negligenza nell'esecuzione del contratto;
- manifesta incapacità nell'esecuzione del contratto;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze;
- violazione del segreto d'ufficio;
- reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti;
- emanazione di provvedimenti definitivi relativi al mancato pagamento di tasse, imposte o contributi;
- annullamento giurisdizionale del provvedimento di aggiudicazione della procedura di gara;
- mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento ai sensi del comma 1 art. 3, legge n. 136/2010 e s.m.i.;
- mancanza o perdita dei requisiti per l'accesso alle pubbliche gare;

La risoluzione consentirà all'Agenzia l'incameramento del deposito cauzionale nonché la possibilità di affidare l'esecuzione o parte di essa ad altro soggetto di propria fiducia, scelto con procedura d'urgenza, senza che la Società abbia nulla a pretendere.

L'affidamento a terzi verrà notificato alla Società inadempiente per iscritto, anche a mezzo e-mail o fax, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione del servizio e degli importi relativi. Alla società inadempiente saranno addebitate le spese sostenute in più dall'Agenzia rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'impresa.

Nel caso di minore spesa, nulla compete all'impresa inadempiente. L'esecuzione in danno non esime la Società dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere, a norma di legge, per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Art. 14 - Divieto di cessione del contratto

È fatto divieto di cedere a terzi, in qualsiasi forma, il contratto stipulato a seguito della presente RDO.

In caso di inadempimento degli obblighi di cui sopra, fermo restando il diritto da parte dell'Agenzia al risarcimento di ogni danno e spesa, il contratto in oggetto si risolverà di diritto.

Art. 15 - Cessione del credito

È ammessa la cessione dei crediti maturati dalla Società nei confronti dell'Agenzia a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto effettuata nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto, a condizione che:

- a) il contratto di cessione venga stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e che lo stesso, in originale o in copia autenticata, venga notificato all'Agenzia;
- b) l'Agenzia non rifiuti la cessione con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa;

c) il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria o creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.

L'Agenzia in caso di notificazione della cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente contratto. Qualora al momento della notifica della cessione del credito la Società risultasse, ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973, inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari ad almeno € 10.000,00 (diecimila/00 euro), l'Agenzia si riserva il diritto, e la Società espressamente accetta, di opporsi alla cessione la quale resterà inefficace nei suoi confronti. L'opposizione potrà essere esercitata mediante semplice comunicazione scritta alla Società. Per consentire la verifica ex art. 48 bis, D.P.R. n. 602/73 l'atto di cessione dovrà essere corredato dall'esplicito consenso al trattamento dei dati personali per l'assolvimento delle finalità indicate nel succitato articolo da parte della Società, in conformità con quanto indicato nella circolare n. 29 dell'8 ottobre 2009 del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Tale consenso potrà essere conferito secondo il fac-simile "Allegato A" unito alla circolare medesima.

Al fine di adempiere alle prescrizioni contenute nella legge n. 136 del 13 agosto 2010 "Piano straordinario contro le mafie" e s.m.i., l'atto di cessione dovrà contenere l'impegno espresso da parte del cessionario ad effettuare i pagamenti in favore del cedente utilizzando esclusivamente il conto da questo ultimo indicato, mediante lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni nonché ad indicare il CIG su tali strumenti di pagamento.

Analogo obbligo dovrà essere soddisfatto dal cessionario per il pagamento disposto dalla stazione appaltante.

Art. 16 - Cessione d'azienda e/o mutamento della specie giuridica della Società

Qualora intenda cedere l'intera azienda o il ramo di attività che assicura le prestazioni contrattuali o mutare specie giuridica, l'aggiudicataria deve darne comunicazione all'Agenzia almeno trenta giorni prima, allegando tutta la documentazione riguardante l'operazione.

L'Agenzia ha facoltà di proseguire il rapporto contrattuale con il soggetto subentrante ovvero recedere dal contratto.

Il mancato preavviso di cui al primo comma fa sorgere in capo all'Agenzia la facoltà di recedere dal contratto.

Art. 17 - Disposizioni antimafia e di prevenzione della corruzione

L'aggiudicataria prende atto che l'affidamento dell'attività oggetto del presente contratto, è subordinata all'integrale e assoluto rispetto della vigente normativa antimafia ivi compresa la legge 13 agosto 2010 n. 136, relativa al "Piano straordinario contro le mafie" e s.m.i.

In particolare, l'Aggiudicataria garantisce che nei propri confronti non sono stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né sono pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.

L'aggiudicataria si impegna a comunicare immediatamente all'Agenzia, pena la risoluzione di diritto del presente contratto:

- eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi a carico della Società stessa ovvero del suo legale rappresentante, nonché dei componenti del proprio organo di amministrazione, anche successivamente alla stipula del contratto;
- ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (due percento);
- ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla stipula del presente contratto.

L'aggiudicataria prende atto, rinunciando espressamente ad ogni eccezione al riguardo, che ove, nel corso di durata del presente contratto, fossero emanati i provvedimenti di cui al precedente capoverso il contratto stesso si risolverà di diritto, fatta salva la facoltà dell'Agenzia di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

Ai fini della prevenzione dei fenomeni distorsivi in materia di appalti, la Stazione Appaltante e la ditta appaltatrice si obbligano formalmente a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza, correttezza e, con la firma per accettazione del contratto di fornitura, espressamente si impegnano ad ottemperare alle misure anticorruzione vigenti e, in particolare, a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente nonché alle ulteriori norme in materia che saranno emanate nel periodo di esecuzione del servizio.

L'aggiudicataria sottoscrive i "patti di integrità" previsti dalla legge 6 novembre 2012 n.190, relativa a "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione".

Art. 18 - Foro competente

Le Parti convengono che per qualsiasi controversia derivante dall'interpretazione e/o esecuzione del presente contratto, il Foro competente sia esclusivamente quello di Roma.

Art. 19 - Oneri fiscali e spese contrattuali

Sono a carico della Società gli oneri di bollo, tutti gli ulteriori oneri fiscali e le spese contrattuali.

Art. 20 – Trattamento dei dati personali e riservatezza

I dati personali forniti dall'aggiudicataria saranno oggetto di trattamento informatico e/o manuale da parte dell'Agenzia delle Entrate nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento della procedura di gara e dell'esecuzione del contratto.

L'aggiudicataria assicura la tutela e la riservatezza dei dati dell'Agenzia ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, nonché in applicazione delle procedure standard di qualità e sicurezza dello specifico settore di attività.

Per il DIRIGENTE ad interim
Giuseppe Telesca
Il funzionario delegato
Francesco Vasta
*Firmato digitalmente